



Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

del ...

Progetto

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)¹,
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 95a cpv. 1 LAsi)

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti che servono alla Confederazione per alloggiare i richiedenti l'asilo o espletare le procedure d'asilo se sono:

- a. edificati ex novo;
- b. modificati o destinati a tale nuovo scopo.

² Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:

- a. servono direttamente all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo e alla loro assistenza;
- b. fungono da locali di ricreazione o di occupazione per i richiedenti l'asilo;
- c. consentono l'espletamento delle procedure d'asilo;
- d. sono necessari all'esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c.

³ Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica².

¹ RS 142.31

² RS 748.131.1

Art. 2 Tipologie di procedura e diritto applicabile

(art. 95a cpv. 3 LAsi)

¹ Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani. Essa può contemplare anche parti della procedura d'espropriazione (procedura combinata).

² La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti dall'articolo 95j capoversi 1 e 2 LAsi.

³ Il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento delle procedure d'asilo.

Art. 3 Progetti non soggetti ad approvazione

¹ I progetti che prevedono l'impiego temporaneo di costruzioni e impianti militari conformemente all'articolo 24c LAsi non sono soggetti ad approvazione.

² Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi, non necessitano dell'approvazione:

- a. i normali lavori di manutenzione e di riparazione di costruzioni e impianti;
- b. se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione;
- c. i piccoli impianti accessori;
- d. le costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi.

³ In caso di dubbio circa l'applicabilità del capoverso 2, il progetto è sottoposto per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4 Piano settoriale Asilo

(art. 95a cpv. 4 LAsi)

¹ Il DFGP assicura la pianificazione e la coordinazione di massima delle attività della Confederazione relative all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo e all'espletamento delle procedure d'asilo, che incidono considerevolmente sull'assetto del territorio e sull'ambiente, mediante il piano settoriale Asilo.

² L'inserimento di un progetto nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani.

³ L'approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo.

⁴ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l'autorità federale competente per l'elaborazione e l'adeguamento del piano settoriale Asilo.

⁵ Il DFGP provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d'approvazione dei piani.

Capitolo 2 Procedura ordinaria di approvazione dei piani

Sezione 1 Esame preliminare

Art. 5

¹ La SEM presenta la domanda di esame preliminare al DFGP. La domanda contiene segnatamente:

- a. una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità;
- b. un settore della carta in scala 1:25 000 con l'ubicazione del progetto;
- c. i piani di situazione allo stato attuale;
- d. studi preliminari e basi di progetto;
- e. indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l'esercizio potrebbero eventualmente toccare;
- f. indicazioni circa le misure che s'imporrebbero per la protezione dei lavoratori.

² In base ai documenti presentati il DFGP decide su:

- a. la procedura applicabile;
- b. la rilevanza per il piano settoriale;
- c. l'opportunità di richiedere altri documenti o di procedere ad altri esami o studi.

³ Può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento anticipato della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.

⁴ Può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

Sezione 2 Domanda e picchettamento

Art. 6 Contenuto della domanda

(art. 95c LAsi)

La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. nome e indirizzo del proprietario del fondo, del direttore dei lavori e dell'autore del progetto;
- b. la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell'ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione;
- c. il settore della carta 1:25 000 con l'ubicazione e le coordinate del progetto;
- d. il piano di situazione (stato attuale e stato previsto) con l'indicazione delle parcelle adiacenti;

- e. l'indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del registro fondiario;
- f. i piani del progetto, numerati, firmati e datati;
- g. un rapporto concernente l'impatto della costruzione e dell'esercizio sull'assetto territoriale e sull'ambiente nonché le misure previste in merito;
- h. le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- i. la situazione circa l'urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari;
- j. le caratteristiche dell'area circostante;
- k. le concezioni riguardo all'energia, alle acque di scarico e all'eliminazione dei rifiuti;
- l. le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 1992³ sulle foreste;
- m. l'inserimento nel piano settoriale Asilo;
- n. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un'eventuale procedura di partecipazione già eseguita (art. 10);

Art. 7 Picchettamento e profili

(art. 95d LAsi)

¹ I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati.

² I profili di edifici indicano, segnatamente agli angoli, l'altezza delle facciate (punti d'intersezione con gli spigoli superiori dei puntoni) e l'inclinazione del tetto; nel caso di tetti piani, l'altezza del parapetto. L'altezza dello spigolo superiore del pavimento al pianterreno è segnalata con una traversa.

³ Le domande intese a facilitare il picchettamento o l'indicazione dei profili sono presentate al DFGP quanto prima possibile ma il più tardi in occasione del deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

⁴ La SEM informa il Comune interessato il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell'indicazione dei profili.

⁵ Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine dell'esposizione della domanda.

Sezione 3 Deposito dei piani e procedura di partecipazione

Art. 8 Avvio della consultazione
(art. 95e cpv. 1 LAsi)

Il DFGP invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 9 Deposito ufficiale dei piani
(art. 95e cpv. 2 LAsi)

¹ Il Comune deposita ufficialmente la documentazione relativa alla domanda.

² Il deposito è annunciato dal DFGP negli organi ufficiali del Cantone e dei Comuni, nonché nel Foglio federale, indicando le possibilità di partecipazione e di opposizione.

Art. 10 Partecipazione della popolazione interessata
(art. 95e cpv. 1 e 95j cpv. 3 LAsi)

¹ Durante il termine di esposizione la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto al Comune designato.

² Il DFGP può rinunciare all'esecuzione di una procedura di partecipazione, se la SEM prova che la popolazione interessata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevolmente.

³ Nell'ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione.

Art. 11 Opposizioni
(art. 95g LAsi)

¹ Entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito ufficiale dei piani nel Foglio federale può essere fatta opposizione al Comune ivi designato.

² Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclusioni e la motivazione.

Art. 12 Parere dei Comuni interessati

¹ Allo scadere del termine di opposizione, il Comune trasmette al Cantone il proprio parere unitamente alle opposizioni depositate e alle proposte presentate dalla popolazione.

² Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute, nonché sulle proposte della popolazione.

³ Entro il medesimo termine informa il DFGP se sono state presentate opposizioni.

Art. 13 Parere dei Cantoni interessati

¹ Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune, nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione.

² Trasmette al DFGP, entro tre mesi dall'avvio della procedura di consultazione, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.

Art. 14 Consultazione della SEM

Il DFGP sottopone alla SEM i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e la consulta.

Art. 15 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione

(art. 95h LAsi)

¹ La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il DFGP sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.

Sezione 4 Procedura d'istruzione e di conciliazione**Art. 16**

¹ Il DFGP accerta i fatti. Può segnatamente procedere a ispezioni oculari.

² Funge da mediatore fra le parti e può, in tale veste, svolgere sedute di conciliazione.

Sezione 5 Adattamenti del progetto**Art. 17**

¹ Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati immediatamente al DFGP.

² In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un deposito ufficiale. Si applica il termine di 30 giorni di cui all'articolo 11 capoverso 1. Per la consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi di quelli previsti agli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 2. Nel fissare i termini, il DFGP considera l'entità dell'adattamento.

⁴ RS 172.010

³ Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sem-
preché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisio-
ne di approvazione dei piani.

Capitolo 3 Procedura semplificata di approvazione dei piani

Art. 18

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani si fonda sull'articolo 95j LAsi.

² Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei
piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione
dei piani.

Capitolo 4 Procedura combinata

Art. 19 Avvio della procedura

(art. 95b LAsi)

¹ Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un'espropriazione, il DFGP
esegue la procedura d'espropriazione nell'ambito della procedura di approvazione
dei piani sino alla decisione sull'opposizione secondo l'articolo 55 della legge
federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione (LEspr).

² La SEM trasmette al DFGP la documentazione necessaria secondo l'articolo 27
LEspr. Il DFGP può chiedere di completare la documentazione.

Art. 20 Picchettamento

Il picchettamento è effettuato da parte della SEM e si fonda sull'articolo 95d LAsi.
Per la costruzione di edifici o quando non sia altrimenti facile rendersi conto delle
conseguenze che derivano dall'opera alle parcelle non espropriate e a fondi vicini,
nonché alle strade e ad altre opere pubbliche, la SEM deve indicare i profili.

Art. 21 Opposizioni, richieste e pretese

(art. 95g LAsi)

Entro il termine di opposizione si devono presentare al Comune, all'attenzione del
DFGP, per scritto e motivate:

- a. le opposizioni all'espropriazione;
- b. le richieste che mirano a una modifica dei piani;
- c. le richieste secondo gli articoli 7–10 LEspr⁶;
- d. le pretese per i diritti di cui si chiede l'espropriazione.

⁵ RS 711

⁶ RS 711

Art. 22 Procedura abbreviata

Il DFGP può autorizzare una procedura abbreviata conformemente agli articoli 33–34 LEspr⁷.

Art. 23 Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione secondo l'articolo 45 LEspr⁸ è eseguita dal DFGP.

Art. 24 Pretese
(art. 95k LAsi)

Dopo un'approvazione dei piani legalmente valida che comporta una procedura d'espropriazione, il DFGP trasmette la documentazione secondo l'articolo 95k capoverso 2 LAsi alla Commissione federale di stima, la quale decide sulle conseguenze di diritto patrimoniale.

Capitolo 5 Approvazione dei piani**Art. 25** Decisione di approvazione dei piani
(art. 95a cpv. 2 e 3 LAsi)

¹ La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.

² La decisione di approvazione dei piani contiene segnatamente:

- a. le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni;
- b. le decisioni sulle opposizioni contro espropriazioni rimaste contestate nella procedura di conciliazione, nonché sulle richieste di modifica di piani e richieste secondo gli articoli 7–10 LEspr⁹;
- c. le condizioni e gli oneri, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'esecuzione dei lavori, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello stato originale;
- d. le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l'esercizio;
- e. le indicazioni di come sono state considerate le proposte della popolazione.

³ La decisione di approvazione dei piani avviene entro tre mesi dalla chiusura della procedura di eliminazione delle divergenze prevista all'articolo 15. Se questo termine non può essere rispettato, il DFGP comunica alla SEM, con l'indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.

⁷ RS 711

⁸ RS 711

⁹ RS 711

Art. 26 Notificazione

¹ Le decisioni di approvazione dei piani sono notificate con invio raccomandato:

- a. alla SEM;
- b. ai Cantoni e ai Comuni interessati;
- c. agli opposenti.

² Il DFGP comunica le sue decisioni alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

³ Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.

Art. 27 Inizio dei lavori

(art. 95i cpv. 2 LAsi)

¹ La realizzazione di un progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato.

² Il DFGP può autorizzare l'esecuzione immediata dei lavori quando:

- a. gli interessati hanno acconsentito ad anticipare l'inizio dei lavori;
- b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM può assicurare il ripristino nello stato originale
- c. sussiste una particolare urgenza.

Art. 28 Adattamenti ulteriori al progetto

Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti al DFGP. Esso ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

Art. 29 Comunicazione della conclusione dei lavori

La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

Capitolo 6 **Disposizioni finali****Art. 30** Disposizioni transitorie

¹ Alle procedure di autorizzazione in sospenso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile la presente ordinanza.

² Se la domanda di approvazione è stata presentata durante il periodo di validità dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a, le procedure di approvazione dei piani vertenti sull'edificazione di nuove costruzioni o impianti proseguono fino alla loro conclusione.

Art. 31 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.

² L'articolo 1 capoverso 1 lettera a produce effetto fino al ... 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr